



Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: ENTRO IL 30 APRILE VA PRESENTATO IL MODELLO TR PER L'UTILIZZO DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE

Il credito Iva che si forma nelle liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali) può essere utilizzato, ordinariamente, solo in compensazione verticale (per abbattere il debito Iva delle liquidazioni successive). In alcune situazioni è, però, possibile utilizzare in compensazione orizzontale il credito Iva emergente dalla liquidazione trimestrale ovvero chiederne il rimborso, previa presentazione telematica di un apposito modello denominato TR. Da quest'anno sono introdotte due importanti novità nella casistica di compilazione e successiva gestione degli adempimenti del modello TR:

- ➔ Abbassamento del limite di utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva trimestrale già dalla data di presentazione del modello da €10.000 a €5.000;
- ➔ Nuova ipotesi di presentazione del modello derivante dall'effettuazione a decorrere dal 17 marzo 2012 di operazioni non soggette ad Iva ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR n.633/72.

In particolare, con la presentazione del modello TR si può ottenere la possibilità di compensare il credito scaturente da ciascuno dei primi 3 trimestri dell'anno ovvero di chiederne il rimborso all'Erario (il credito del quarto trimestre viene utilizzato in compensazione o chiesto a rimborso attraverso la presentazione della dichiarazione Iva annuale). Il modello TR, oltre a consentire l'anticipazione del momento a partire dal quale risulta possibile utilizzare in compensazione il credito Iva, a differenza del credito annuale **NON** prevede la necessità di apporre il **visto di conformità** da parte del professionista, anche se l'importo da utilizzare in compensazione supera €15.000. La compensazione attraverso il TR richiede pertanto minori verifiche e minori responsabilità, conseguentemente comporta minori costi per i contribuenti.

Si invitano pertanto tutti i contribuenti che gestiscono autonomamente la contabilità a tenere accuratamente e tempestivamente **monitorato il credito Iva periodico** risultante alla fine di ogni trimestre e, in caso di crediti significativi, contattare quindi lo Studio per valutare la possibilità e opportunità di presentare il modello TR.

Modalità di presentazione	La presentazione deve avvenire esclusivamente per via telematica .
Termine di presentazione	La presentazione del modello TR deve avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo quello di chiusura del trimestre: I trimestre ➔ entro 30/04/2012 II trimestre ➔ entro 31/07/2012 III trimestre ➔ entro 31/10/2012
Utilizzo in	Il credito Iva trimestrale può essere utilizzato in compensazione:

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

compensazione del credito Iva da TR	<ul style="list-style-type: none"> ▶ per <u>crediti non superiori ad € 5.000</u> la compensazione può avvenire solo dopo la presentazione del modello TR (non dal primo giorno del mese di presentazione); ▶ per <u>crediti Iva superiori ad € 5.000</u> la compensazione può avvenire solo a partire dal giorno 16 del mese successivo quello di presentazione del modello TR.
	<p>La soglia di €5.000 deve essere valutata considerando complessivamente tutti i crediti Iva trimestrali (ma non quello annuale) relativi a ciascun anno (quindi anche quelli di un precedente trimestre). Se ad esempio viene compensato il credito del primo trimestre pari ad €8.000 e viene poi presentato un modello TR per il secondo trimestre per €30.000, tutto il credito del secondo trimestre sarà soggetto alle limitazioni della compensazione (occorrerà attendere il 16 agosto per compensare quest'ultimo credito). La compensazione di crediti Iva trimestrali per importi eccedenti €5.000 deve essere effettuata obbligatoriamente utilizzando i canali Entratel/Fisconline (non può avvenire mediante presentazione del modello F24 direttamente da parte del contribuente utilizzando il canale <i>home banking</i>).</p>
Visto di conformità	<p>Come detto precedentemente, il credito trimestrale non è soggetto all'apposizione del visto di conformità.</p>
Contribuenti ammessi al rimborso trimestrale	<p>Le condizioni che consentono l'utilizzo (compensazione o rimborso) del credito Iva trimestrale sono diverse da quelle che consentono il rimborso del credito Iva annuale.</p> <p>In particolare, ai sensi del co.2 dell'art.38-<i>bis</i> del DPR n.633/72, la presentazione del modello TR è ammessa nelle seguenti fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ aliquota media: quando vengono esercitate esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'art.17, co.5, 6, 7 (<i>reverse charge</i> interno); ▶ operazioni non imponibili: quando vengono effettuate operazioni non imponibili di cui agli artt.8, 8-<i>bis</i> e 9 per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate; ▶ non residenti identificati direttamente o con rappresentante fiscale in Italia; ▶ acquisto e/o importazione di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e/o importazioni di beni e servizi imponibili Iva; ▶ effettuazione di operazioni attive (a decorrere dal 17 marzo 2012) nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni indicate nell'art.19, co.3 lett. a-<i>bis</i>) del DPR n.633/72. Tali prestazioni, a decorrere da quelle effettuate dal 17 marzo 2012, sono diventate escluse da imposta.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •
studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it
 Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501
 Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016